

# Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle II.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro

27 ottobre 2015

Dip. MdL, Formazione, Ricerca e Scuola





# Con questa Legge la Regione Lombardia fa sterzare con decisione il sistema d'istruzione e formazione professionale lombardo in senso duale



Il sistema duale nella IeFP ( art.23 bis) viene ritenuto la sola e più convincente ricetta per affrontare la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica.

Si dà «valore» e ruolo alle MICRO-IMPRESE per legge!

Il sistema duale si sviluppa tramite:

- Integrazione scuola-formazione- lavoro
- -Apprendistato

per ottenere una qualifica professionale triennale e il diploma professionale quadriennale.



La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative <u>prioritarie</u> anche per l'apprendimento permanente(art.2 c.6 ter)

Rispetto al testo in entrata, per la programmazione dell'offerta formativa si valorizzano le ricerche e le elaborazioni DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI RAPPRESENTANZA (art.7 I ter) prima era solo delle rappresentanze datoriali.



Confermata l'introduzione dei costi standard differenziati in base alla qualifica e al diploma conseguito nell'istruzione formazione professionale e nella formazione tecnica post diploma (che come OO.SS. confederali e di categoria avevamo accettato, per spostare il valore della dote stessa ad un riconoscimento il più vicino possibile a quello dei costi reali ed effettivamente sostenuti dalle istituzioni formative che rispettano anche il CCNL di riferimento).



Resta, però, il principio che <u>le attività vengono, tramite una legge, finanziate con il sistema della dote,</u> quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, <u>principio che noi avevamo, anche unitariamente, contestato.</u>

\_

Con questa normativa lo strumento dotale sarà l'unico possibile da utilizzare " da qui all'eternità" a meno che non si voglia nuovamente rimettere mano alla legge.



Confermata la quota, per legge, di almeno il <u>5 % di studenti</u> del III e IV anno leFP che deve raggiungere il titolo di qualifica e diploma attraverso l'apprendistato, come è confermata l'esplicitazione che l'integrazione tra scuola e lavoro, in tutte le sue forme, è la metodologia privilegiata per acquisire competenze generali e quindi non solo tecnico professionali spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona (scelta al ribasso per acquisire conoscenze/competenze atte al raggiungimento pieno del <u>diritto di cittadinanza – obbligo scolastico a 18 anni obiettivo</u> CGIL)



Ma la prescrizione che crea in noi molte preoccupazioni e che è palesemente in contrasto con l'obbligo scolastico a 16 anni, è che l'utilizzo dell'apprendistato vale anche per gli studenti leFP (compresi quelli delle istituzioni scolastiche non solo dei CFP) che hanno compiuto 15 anni di età, indipendentemente dall'anno di frequenza. Scritto così, significa che tutto ciò è possibile anche al primo anno di frequenza dello studente.

(CGIL disponibilità a partire dal III anno)



# Attenzione all'art.23 quater comma 3:

«La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della

retribuzione degli apprendisti, in relazione all'impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla

semplificazione degli adempimenti burocratici, all'innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.'»

Per la CGIL il livello di contrattazione è quello nazionale!!!! -comma 5 dell'art.42 Dlgs 81/2015

il riferimento contrattuale per l'inquadramento degli apprendisti, è il livello nazionale, ed è richiamato anche per il 2° livello all'art. 44 comma 2 e per il 3° livello all'art 45 comma 3.



Confermati anche i provvedimenti sull'alternanza scuola e lavoro:

tutti gli studenti dei percorsi professionalizzanti nel sistema IeFP saranno chiamati a realizzare un'alternanza scuola/lavoro che va da un minimo di 200 ore l'anno fino a 450 ore l'anno secondo direttive/indicazioni regionali.



Interessante, invece, ciò che prevede L'ART.16 <u>sulle reti territoriali per l'apprendimento permanente</u>, anche se il coinvolgimento in tali reti sembrerebbe riguardare solo le forme di aggregazione d'impresa e le articolazioni territoriali delle rappresentanze dei datori di lavoro ( e non anche quelle delle altre parti sociali?).

La Legge sembra recuperare, in parte, rispetto alla sottolineatura sopra descritta, perché, sempre sull'orientamento permanente, <u>prevedrebbe</u> anche una forma di coordinamento con il sistema dei fondi interprofessionali che farebbe rientrare in gioco anche le OO.SS.



Sull'orientamento permanente invece sarebbe stato istituito un comitato interistituzionale regionale con i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta, dei comuni capoluogo ed anche delle parti sociali con funzioni di raccordo e coordinamento generale della programmazione degli interventi.



# Il test d'italiano:

dopo il comma 3 all'articolo 14 è inserito il seguente:

'3 bis. Le istituzioni formative verificano meditante test, la conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri che accedono per la prima volta al sistema educativo e formativo lombardo. Nel caso di verifica di un insufficiente livello di conoscenza della lingua, le istituzioni formative assicurano interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, secondo modalità definite dalla Giunta, al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività didattica.';



# <u>INNOVAZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO MODIFICHE DELLA LEGGE</u> 22/06

- La Legge intende anche "marcare il territorio " sulle politiche attive sul lavoro consolidando il Sistema lombardo della Dote Unica Lavoro, ricordando che riguarda anche i giovani dai 15 ai 29 anni interessati dal programma 'Garanzia Giovani'.
- Si cerca di influenzare ciò che si sta decidendo sul livello nazionale: il modello lombardo come un modello guida da non mettere in discussione perché fondato sulla "parità" della rete di operatori pubblici e privati accreditati che mettono in atto misure integrate di formazione e accompagnamento al lavoro, proporzionate in base al profilo personale di occupabilità.



# La legge 30 predispone un modello alternativo

al modello nazionale basato sulla centralità degli operatori pubblici quale unica porta di ingresso alle politiche attive del lavoro,

La legge punta sulla competitività quale leva di "miglioramento" anche per i centri per l'impiego pubblici valutandoli sulla base dei risultati raggiunti in termini occupazionali come gli operatori privati accreditati tramite sistema di rating.



Positivo, l'accrescimento dell'importanza della rete territoriale e di partenariato tra soggetti accreditati al lavoro e soggetti istituzionali del territorio per integrare servizi ed azioni a favore dell'inserimento o reinserimento lavorativo, anche con il contributo attivo delle parti sociali e quindi anche dei sindacati.



Grandi aspettative si ripongono nell'innovazione dell'organizzazione del lavoro nelle aziende attraverso il sostegno delle misure di welfare aziendale e di smartworking, anche attraverso la promozione di servizi di welfare aziendale, territoriale e contrattuale con il coinvolgimento del partenariato economico e sociale.

Attenzione alla promozione della diffusione di <u>benefit</u> per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale, ed altri servizi accreditati,riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa.



# Attenzione alla nuova composizione della CRPLF:

- b) un rappresentante per <u>ciascuna delle organizzazioni</u> <u>dei datori di lavoro</u> rappresentative su base regionale;
- c) i <u>rappresentanti delle organizzazioni</u> dei lavoratori rappresentative su base regionale <u>in forma paritetica</u> <u>rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b</u>);





# Conclusione.

La Legge avvia la declinazione lombarda di un sistema di istruzione/lavoro che si candida ad essere il modello da seguire (copiare?) nel quadro nazionale in evoluzione.



Il progetto sperimentale è articolato secondo il seguente schema:

- Linea 1. Sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei centri di formazione professionale pubblici e privati (CFP).
- Linea 2. Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale.
- 8 ottobre Italia Lavoro ha pubblicato il bando rivolto a 300 Centri di Formazione Professionale (CFP) pubblici e privati (interessati saranno 83 in Lombardia) e riguarda la Linea 1.



# Contesto normativo

II D. Lgs. 81/15 nel riordinare il contratto di apprendistato, ha istituito l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore finalizzandolo ad integrare «organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro»



# Contesto normativo

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 81/15, il 1° ottobre 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'Intesa per la definizione degli standard formativi e i criteri generali di questa tipologia di apprendistato che sarà recepita in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.

# QUESTO DECRETO E' PRONTO MA NON ESCE



# Contesto normativo

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto, recepiscono con propri atti le disposizioni ivi contenute.

Nelle more della scadenza di tale termine, <u>le disposizioni del decreto trovano</u> applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni promosse dal Ministero del lavoro previo accordo in <u>Conferenza Stato-Regioni.</u>

Il 24 settembre scorso è stato sottoscritto l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni sul progetto sperimentale.



# Contesto normativo

Contemporaneamente è stato emanato il D.lgs. 150/15,

"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, all'articolo 32, prevede risorse pari a 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 finalizzate ad incentivare il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché forti incentivi ai datori di lavoro che assumono con questa tipologia di apprendistato.



# II Bando

Il bando è rivolto a 300 CFP pubblici e privati. La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissata al 29 ottobre 2015.

Il bando si riferisce alla Linea 1 (risorse disponibili sono pari a € 10.500.000 QUASI 3 PER LA LOMBARDIA).

L'individuazione dei 300 CFP pubblici e privati è propedeutica all'attuazione della Linea 2 che prevede cospicui finanziamenti a carico degli anni finanziari 2015 e 2016 e forti incentivi per i datori di lavoro che assumono con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

# LA LOMBARDIA E' PRONTA.



#### Passaggi successivi

Entro 20 giorni dalla scadenza del bando (18 novembre 2015): Italia Lavoro Pubblicherà l'elenco dei CFP ammessi a contributo.

Entro i 15 giorni successivi (3 dicembre 2015): i CFP ammessi a contributo sono tenuti a comprovare i requisiti tecnici già dichiarati in autocertificazione.

Successivamente Italia Lavoro inviterà il beneficiario a sottoscrivere un protocollo Operativo per la realizzazione delle attività per le quali il contributo è stato concesso.

Dopo la firma del protocollo ogni CFP è tenuto ad avviare le attività necessarie per strutturare e/o potenziare i servizi di orientamento e placement secondo gli standard di qualità,



# Commento

Le caratteristiche del progetto, l'accelerazione delle procedure, le tipologie di finanziamenti fanno intendere chiaramente che non si tratta di un intervento di sistema, ma di azioni legate alla necessità di reperire risorse per coprire i tagli al sistema della Formazione Professionale. Tutto da dimostrare nel breve-medio periodo, se l'utilizzo dell'apprendistato sarà uno strumento per ridare fiato al sistema dell'IeFP gestito dai Centri di Formazione Professionale o l'ennesimo tentativo di abbattere pesantemente i costi abbassando la qualità dell'offerta formativa.



# Commento

- In Lombardia si sta ragionando su come fruire delle potenziali risorse abbozzando una possibile proiezione riguardante la sperimentazione duale:
- -60 milioni coinvolgerebbero, a 5.500 € ciascuno, poco meno di 11.000 ragazzi a livello nazionale.
- -la quota di Regione Lombardia potrebbe corrispondere a 18 milioni se si ripartiscono sulla % del 30,3% ( di competenza regionale in proporzione agli allievi complessivi leFP riconosciuti) o comunque più di 16,5 mil se si rapporta agli 83 centri su 300 coinvolti sull'azione 1.
- Nell'uno e nell'altro caso il numero complessivo di ragazzi supererebbe le 3000 unità e certamente gli 83 CFP lombardi avrebbero problemi a raggiungere tale numero.